

**Croce Rossa Italiana
Comitato Nazionale
Area Operazioni, Emergenza e Soccorsi**



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ DELLE UNITÀ CINOFILE



INDICE

1. Attività soccorso cinofilo	4
2. Struttura formativa	7
3. Referente Tecnico Nazionale	7
4. Referente Tecnico Regionale	8
5. Descrizione del ruolo di Istruttore Unità Cinofila	9
6. Descrizione del ruolo del Formatore Unità Cinofila	11
7. Descrizione del ruolo dell'Unità Cinofila operativa in ricerca e soccorso in superficie e macerie	12
8. Regole inerenti ai cani	14
9. Operatività	16
10. Addestramenti	17
11. Medico veterinario	19
12. Elenco dei materiali utili per lo svolgimento dell'attività	21
13. Disposizioni transitorie e finali	24



1.

DISPOSIZIONI GENERALI



1. DISPOSIZIONI GENERALI

1. Attività soccorso cinofilo

- 1.1. Per lo sviluppo delle attività di risposta alle emergenze, la Croce Rossa Italiana si avvale delle Unità Cinofile quale attività inserita nei Soccorsi Speciali CRI. L'attività operativa e addestrativa è garantita attraverso percorsi formativi specifici che garantiscono un fondamentale supporto nella ricerca (Search), Soccorso tecnico (Rescue) e nell'ambito sociale tramite attività assistite. Tali attività richiedono un alto livello di competenza, organizzazione e materiali specifici tecnici.
- 1.2. Le Unità Cinofile da soccorso sono risorse operative di supporto che operano su scenari di intervento reale e svolgono attività di ricerca dispersi (ricerca in superficie GSAR e ricerca su macerie USAR). Queste si integrano ai sistemi coordinati dagli Enti preposti al servizio tecnico urgente.
- 1.3. L'attività di ricerca tramite unità cinofile si svolge all'interno di aree assegnate dagli Enti e Organismi preposti che coordinano il soccorso; all'interno di suddette aree sono svolte attività di bonifica per la ricerca finalizzata al ritrovamento di persone disperse.
- 1.4. L'attività Cinofila in supporto per il Sociale comprende interventi con finalità di socializzazione volti a promuovere il miglioramento della qualità della vita e la corretta interazione uomo-animale, attraverso interventi di informazione.
- 1.5. Le Unità Cinofile svolgono attività emergenziali, dimostrative, didattiche educative, preventive, formative e di promozione.
- 1.6. Le figure tecniche e di coordinamento, nei loro ruoli di funzione, risultano inserite nel progetto secondo gli schemi dell'Incident Command System (ICS); queste svolgono attività integrate agli altri soggetti in campo.
- 1.7. Sono soggetti attivi del soccorso cinofilo:
 - Nel settore operativo:
 - 1.7..1. Unità Cinofila specializzata in ricerca e soccorso in superficie e macerie (UC SMSUP)
 - 1.7..2. Unità Cinofila a supporto per il Sociale di primo livello e dimostrazione /Manifestazione (UC ACAS I liv.)
 - 1.7..3. Unità Cinofila Assistita per il Sociale di secondo livello (UC A.C.A.S II Liv.)
- 1.8. Nel settore di coordinamento:
 - Referente Tecnico Nazionale UC
 - Referente Tecnico Regionale UC



1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.9. Nel settore formativo:

- Responsabile Centro Nazionale Formazione Emergenza (RCNFE)
- Istruttore Cinofilo (TC) unico per tutte le specializzazioni
- Formatore Cinofilo (FC)



2.

ORGANIZZAZIONE

2. ORGANIZZAZIONE

2. Struttura formativa

- 2.1. Presso ogni regione la formazione cinofila viene garantita attraverso il coordinamento regionale che ne cura gli aspetti derivanti a favore delle necessità dei gruppi territoriali presenti in regione.
- 2.2. Le attività di formazione e addestramento della cinofilia coordinate dai Comitati Regionali CRI sono monitorate e a loro volta coordinate in ambito nazionale dal Centro Nazionale Formazione in materia di Emergenze e Soccorsi Speciali.

3. Referente Tecnico Nazionale

- 3.1. Il Delegato Tecnico Nazionale dell'Area Operazioni, Emergenza e Soccorsi, ai fini del miglior coordinamento delle Attività Cinofile prevista dal presente regolamento e fermo restando quanto previsto dallo Statuto dell'Associazione, si avvale di un Referente Tecnico Nazionale UC.
- 3.2. Il Referente Tecnico Nazionale UC è nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale su proposta del Delegato Tecnico Nazionale dell'Area Operazioni, Emergenza e Soccorsi, che lo individua preferibilmente tra le figure operative con maggiore esperienza e di più alto livello tecnico.
- 3.3. Il Referente Tecnico Nazionale UC svolge i seguenti compiti:
 - Presiede la Commissione Tecnica Nazionale dell'attività;
 - partecipa per quanto di competenza al supporto tecnico durante la definizione di convenzioni, protocolli d'intesa con i vari Enti, Corpi dello Stato, Federazioni, Società e Associazioni;
 - riunisce, almeno quattro volte l'anno (anche in videoconferenza) ed ogni volta che se ne presenti la necessità, i Referenti Tecnici Regionali ed i Referenti Tecnici Provinciali per le Province Autonome di Trento e Bolzano;
 - redige la relazione annuale di previsione e propone di concerto con il Delegato Tecnico Nazionale dell'Area Operazioni, Emergenza e Soccorsi, il budget dell'attività dell'anno successivo;
 - aggiorna e informa il Delegato Tecnico Nazionale dell'Area Operazioni, Emergenza e Soccorsi circa le attività svolte;
 - redige la relazione annuale consuntiva e la sottopone al Delegato Tecnico Nazionale dell'Area Operazioni, Emergenza e Soccorsi
 - raccoglie e analizza, con l'ausilio della Commissione Tecnica

2. ORGANIZZAZIONE

Nazionale, l'opportunità e la fattibilità di eventuali nuovi progetti formativi ed operativi ivi compresi i capitoli tecnici da sottoporre al Delegato Tecnico Nazionale dell'Area Operazioni, Emergenza e Soccorsi e al Responsabile Nazionale Formazione Emergenze;

- Coordina i Referenti Tecnici Regionali UC
- Si coordina con il Responsabile del Centro Nazionale Formazione in materia di Emergenze e Soccorsi Speciali per la gestione dell'attività formativa a livello nazionale
- Organizza previa autorizzazione del Delegato Tecnico Nazionale dell'Area Operazioni, Emergenza e Soccorsi le sessioni straordinarie di operatività.

4. Referente Tecnico Regionale

4.1. Ogni Referente Tecnico Regionale UC, ha l'obbligo di:

- organizzare la formazione, in ambito regionale, secondo quanto previsto dal Regolamento Nazionale della Formazione CRI;
- verificare il mantenimento della qualifica e degli standard operativi;
- collaborare per la buona riuscita dei corsi e gli addestramenti di specialità;
- far osservare le disposizioni previste dal Regolamento dei corsi di formazione per Volontari e dipendenti della CRI all'interno della propria regione;
- coordinare con gli Istruttori Cinofili esercitazioni ed addestramenti organizzati in regione;
- supportare il Delegato Tecnico Regionale dell'Area Operazioni, Emergenza e Soccorsi per tutte le attività in capo allo stesso;
- redige il Report semestrale tenendo conto dei parametri esposti (censimento presenze ed operatività da parte dei TC/FC e comunicato a RTR UC).

4.2. Ogni anno, nel mese di aprile a seguito degli esiti delle prove di operatività, si effettua il monitoraggio e relativo censimento delle figure sotto riportate delle unità cinofile Nazionali secondo i seguenti parametri:

- 4.2..1. Numero di Formatori Cinofili
- 4.2..2. Numero di Istruttori Cinofili

2. ORGANIZZAZIONE

4.2..3. Numero di Unità Cinofile operative

- 4.3. L'attività di monitoraggio e censimento viene eseguita dal Referente Tecnico Regionale UC
- 4.4. Il Referente Tecnico Regionale UC, in collaborazione con il Referente Tecnico Nazionale UC e il Delegato Tecnico Nazionale dell'Area Operazioni, Emergenza e Soccorsi elaborano un documento programmatico relativo alle attività da realizzare nel corso dell'anno successivo.
- 4.5. Viene stabilito un programma formativo di massima, di concerto con il DRAE, per:
- Corsi Unità Cinofila (attivazione a livello regionale)
 - Bando e selezione per Istruttore Unità Cinofila
 - Corsi Istruttore Unità Cinofila
 - Bando selezione per Formatore Unità Cinofila
- 4.6. Viene stabilito il programma degli addestramenti:
- Calendario addestramenti Istruttori Unità Cinofila
- 4.7. Viene stabilita la programmazione delle verifiche di abilitazione.

5. Descrizione del ruolo di Istruttore Unità Cinofila

- 5.1. L'Istruttore Unità Cinofila, è un volontario /dipendente che ha superato il percorso formativo previsto dall'apposita scheda corso per la specifica competenza.
- 5.2. Partecipa, su nomina del Referente Tecnico Regionale UUC di appartenenza, allo svolgimento delle prove annuali di aggiornamento verifica e valutazione certificativa.
- 5.3. Per le Regioni ove non fossero presenti Istruttori UU.C, il Referente Tecnico Regionale UU.C. richiederà al Referente Tecnico Nazionale UU.C. supporto per la nomina di apposito Istruttore da impiegare allo svolgimento delle prove annuali di aggiornamento verifica e valutazione certificativa.
- 5.4. Il percorso formativo si compone nel progressivo apprendimento teorico-pratico e di esercizi incentrati sulla formazione pratica, il progressivo consolidamento delle competenze, simulazioni di intervento, approfondimento teorico, sviluppo di tecniche, manovre e conoscenze.
- 5.5. Gli Istruttori Unità Cinofila e i Referenti Tecnici Regionali UU. CC, concordano gli sviluppi formativi regionali e pianificano le necessità formative territoriali in

2. ORGANIZZAZIONE

accordo con il Referente Tecnico Nazionale UC, sotto il coordinamento del Responsabile Nazionale Formazione AE e Soccorsi Speciali.

- 5.6. Gli Istruttori Unità Cinofila si incontrano, secondo un programma annuale redatto dal Referente Tecnico Nazionale UU.CC. in eventi congiunti per testare lo standard operativo e verificarne l'adeguatezza per le operazioni emergenziali, preventivamente concertate con il Delegato Tecnico Nazionale Operazioni Emergenza e Soccorsi.
- 5.7. Collaborano con i Referenti Tecnici Regionali UC alla stesura delle statistiche regionali.
- 5.8. All'interno delle attività di formazione, addestramento e mantenimento dell'operatività delle Unità Cinofile, gli Istruttori Unità Cinofile avranno il compito di:
- valutare le capacità delle Unità Cinofile, il loro apprendimento dei contenuti didattici ed i livelli di applicazione degli stessi.
 - valutare le capacità delle Unità Cinofile nelle fasi addestrative e l'applicazione delle metodiche tecniche di addestramento negli scenari simulati (processi di selezione, verifica e mantenimento delle abilità tecniche).
 - formare le Unità Cinofile sulle capacità personali e di squadra e sul mantenimento dello standard previsto compreso il mantenimento di operatività.
- 5.9. Aggiornarsi costantemente sulle metodiche e sulle tecniche didattiche, addestrative secondo quanto stabilito dalle relative schede di mantenimento della qualifica.
- 5.10. Gli Istruttori Unità Cinofile hanno l'obbligo di monitorare, verificare il percorso formativo delle Unità Cinofile presenti in regione o assegnate dai Referenti Tecnici Regionali UU.CC. annotando l'attività sul libretto personale di ciascun operatore. Hanno altresì obbligo di redigere relativo Report di attività da inviare al Responsabile Nazionale Formazione AE e per conoscenza al RTN UU.CC.
- 5.11. I Ogni Istruttore Unità Cinofila ha l'obbligo di valutare la sicurezza di ogni sito prima di procedere a qualsiasi attività tramite le seguenti procedure specifiche:
- Comunicare alla sala operativa territorialmente competente le coordinate della zona/zone ove verrà svolta l'attività.
 - Verificare preventivamente per la ricerca in superficie il sito per escludere potenziali pericoli.



2. ORGANIZZAZIONE

- Redigere l'elenco dei partecipanti e condividere preventivamente le norme sulla sicurezza, segnalazioni sonore previste e vie di fuga.
- Verificare l'utilizzo DPI.
- Predisporre preventivamente all'attività accordi con la clinica veterinaria più vicina al sito di svolgimento attività.
- Identificare, tra i partecipanti, apposito referente per il coordinamento dell'attività.
- Verificare la presenza esclusiva del personale strettamente autorizzato.
- Verificare ulteriori aspetti variabili in funzione dello scenario.

6. Descrizione del ruolo del Formatore Unità Cinofila

- 6.1. Ha competenze personali legate alle metodologie didattiche, alla progettualità didattica e competenza avanzate sulle metodiche di addestramento, legato all'attività da ricerca, soccorso tecnico ed in ambito sociale.
- 6.2. Il Formatore Unità Cinofila avrà il compito primario di formare gli Istruttori cinofili capaci di trasmettere le competenze necessarie per la formazione, di unità cinofile nelle specialità definite.
- 6.3. I Formatori Unità Cinofila dovranno trasferire agli Istruttori Cinofili, competenze sociali, metodologiche e tecniche relative alla disciplina di riferimento
- 6.4. È compito del Formatore Unità Cinofila valutare le conoscenze degli Istruttori Cinofili, le loro capacità legate alle metodiche tecniche di addestramento dei cani, le loro capacità nel trasmettere i contenuti tecnici ai discenti. (processi di selezione, verifica e mantenimento delle abilità tecniche).
- 6.5. È compito del Formatore Unità Cinofila trasmettere ai discenti i contenuti didattici e addestrativi secondo gli standard e i parametri previsti dalle apposite schede di formazione e mantenimento qualifica.
- 6.6. Si aggiorna sulle metodiche tecniche ed addestrative inerenti ai cani, al soccorso e al sociale attraverso quanto indicato nelle apposite schede di formazione e mantenimento della qualifica.
- 6.7. I Formatori Unità Cinofila hanno l'obbligo di monitorare e verificare il percorso formativo degli Istruttori Unità Cinofila ed annotare l'attività sul libretto personale e obbligo di redazione di apposito Report di attività da inviare al Responsabile Nazionale Formazione AE e per conoscenza al RTN UU.CC.



2. ORGANIZZAZIONE

7. Descrizione del ruolo dell'Unità Cinofila operativa in ricerca e soccorso in superficie e macerie

- 7.1. Le Unità Cinofile operative da Superficie e Maceria, sono le unità di soccorso tecnico specialistico deputate all'intervento in ambito di emergenza.
- 7.2. Le Unità Cinofile operative da Superficie e Maceria svolgono attività di supporto agli Enti e Organismi preposti che coordinano il soccorso e gli interventi tecnici urgenti.
- 7.3. L' Unità Cinofila operativa da Superficie e Maceria registra il suo percorso formativo e di attività sul libretto personale inserendo le presenze agli addestramenti ed interventi, certificati dal proprio Istruttore UU.C. e/o in fase di interventi operativi certificati dal Referente delle Operazioni (CRI o VV.F.)
- 7.4. Le Unità Cinofile operative da Superficie e Maceria partecipano alle sessioni addestrative previste e programmate dal Referente Tecnico Regionale Cinofilo secondo le sessioni e la programmazione annuale stabilita.
- 7.5. Gli operatori cinofili CRI non possono svolgere attività cinofila, didattica e addestrativa con soggetti privati, e/o diversi dai soggetti istituzionali o in convenzione con la CRI in ambito territoriale, regionale e nazionale previsti. Qualora l'Operatore Cinofilo partecipasse, senza autorizzazione da parte del Referente Tecnico UU.C. di livello superiore, ad attività cinofila esterna a CRI, sarà passibile di provvedimento disciplinare.
- 7.6. Gli Operatori Cinofili appartenenti a ciascun Comitato Territoriale compongono il Gruppo cinofilo Regionale e condividono a livello Nazionale lo stesso percorso formativo.
- 7.7. In caso di mancata osservanza delle norme di mantenimento della qualifica l'Unità Cinofila viene dichiarata "NON OPERATIVA"
- 7.8. Le Unità Cinofile, conseguita la qualifica, vengono inseriti nell'elenco di specialità e comunicati annualmente al CFN



3.

REGOLE INERENTI AI CANI



3.

REGOLE INERENTI AI CANI

8. Regole inerenti ai cani

- 8.1. Partecipano agli addestramenti i cani in regola con gli standard sanitari previsti.
- 8.2. L'identificazione del cane avverrà tramite lettura del microchip. Tale numero verrà associato come ID del cane.
- 8.3. Al superamento dell'esame verrà rilasciato un numero di brevetto al binomio.
- 8.4. Nel caso di morte/cambio animale verrà mantenuto lo stesso numero di brevetto con indicato il nuovo ID del cane (il numero di brevetto segue il conduttore).
- 8.5. Lo standard sanitario del vecchio regolamento è valevole fino al 30 ottobre 2021, le vecchie unità cinofile sono ammesse alle attività di CRI di addestramento ma per abilitazioni e corsi devono rispettare i requisiti del presente regolamento.
- 8.6. Le unità cinofile operative con vecchio regolamento devono sostenere le prove previste per il ruolo dal presente regolamento tramite le verifiche di operatività contenute nel catalogo corsi su GAIA.
- 8.7. Compiuto il 10° anno di età, tali unità non potranno più svolgere attività di ricerca e soccorso su macerie e superficie, potranno dedicarsi alle attività sociali (ACAS I Liv.).
- 8.8. Lo standard sanitario valevole per le nuove unità cinofile sarà normato dal seguente regolamento a partire dalla data di approvazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.
- 8.9. Nel percorso formativo descritto, è vietata ogni forma di maltrattamento animale e coercizione nei confronti del cane, così' come previsto dalle norme vigenti. Ogni persona appartenente al settore cinofilo ha l'obbligo etico-morale di denunciare internamente ed alle autorità competenti ogni situazione di maltrattamento o sofferenza.
- 8.10. Tutti i presidi utilizzati per le varie attività operative ed addestrative, devono essere a norma di legge e in ogni caso sono vietati tutti i sistemi di tipo coercitivo.



4.

OPERATIVITÀ



4. OPERATIVITÀ

9. Operatività

- 9.1. L'Unità Cinofila, per rimanere nello stato operativo, deve svolgere le attività previste per il mantenimento della qualifica indicate nelle apposite schede di formazione presenti nel catalogo corsi della Formazione su GAIA.
- 9.2. Le Unità Cinofile dovranno mantenere lo stato operativo in tutte le specializzazioni in loro possesso. Nel caso in cui l'Unità Cinofila non ottemperi a quanto previsto per il mantenimento della/e Specializzazione/i viene considerato "non operativo" per la relativa specializzazione.
- 9.3. L'Unità Cinofila per partecipare ad attività addestrative dovrà comunque essere risultato idoneo ai controlli sanitari previsti per l'attività come indicato dal Regolamento sulla tutela della sicurezza e della salute dei Volontari.
- 9.4. Ogni Operatore "non operativo" per rientrare nel ruolo "operativo" dovrà superare con esito positivo la visita medica, la prova di efficienza fisica ed un aggiornamento teorico-pratico stabilito dal catalogo corsi della Formazione su GAIA. Una volta riqualificato sarà inserito nuovamente nei ruoli operativi.
- 9.5. La permanenza nello status "non operativo" per più di due anni (dalla data dell'ultima riqualifica) comporta la perdita della qualifica UC. Per rientrare negli elenchi dovrà sostenere nuovamente il percorso formativo di base.
- 9.6. Possono essere previste sessioni straordinarie per il mantenimento dello stato operativo, nel caso di recupero infortunati o per coloro che per motivazioni particolari non sono riusciti a farle entro il termine previsto. Tali sessioni sono organizzate dal Referente Tecnico Nazionale UC, su richiesta del Referente Tecnico Regionale di competenza e sentito per il concerto il Responsabile Nazionale Formazione AE e Soccorsi Speciali.
- 9.7. I verbali di operatività, vengono redatti su GAIA.
- 9.8. La prova annuale di mantenimento dell'operatività andrà eseguita entro il 31 marzo di ogni anno solare. Le modalità di riqualifica sono dettagliate all'interno delle schede corso per l'Unità Cinofile presente su GAIA.
- 9.9. Una volta convocata la sessione dal Referente Tecnico Nazionale U.C, su richiesta del Referente Tecnico Regionale UU.C. e col parere del Responsabile Nazionale Formazione AE e Soccorsi Speciali, gli esiti di tale sessione saranno registrati sul portale Gaia a cura del Referente Tecnico Regionale UU.C. Il verbale di riqualifica riporterà l'esito finale della prova.
- 9.10. Non appena registrata la riqualifica, l'operatore verrà automaticamente



4. OPERATIVITÀ

portato allo status “operativo” e generata la card per l’anno in corso da parte di GAIA

- 9.11. La mancata presenza ad addestramenti superiore ai 3 mesi consecutivi, rende l’Unità Cinofila “non operativa”.
- 9.12. Gli addestramenti obbligatori corrispondono a 2 sessioni mensili, può essere considerata sessione anche la partecipazione a:
 - Attività di Emergenza UUC
 - Attività formativa UUC.
- 9.13. Tutte le attività cinofile devono essere svolte secondo standard operativi di sicurezza preventivamente redatti.

10. Addestramenti

- 10.1. Lo standard formativo prevede per gli addestramenti:
 - 20 % di attività in aree di preparazione specifica (aree per prove di obbedienza – socializzazione ed esercizi specifici di base, medi ed avanzati);
 - 80% di attività in aree formative o zone compatibili alle aree di intervento.
- 10.2. Durante queste attività lo svolgimento deve prevedere:
 - Attività mirate e programmate (addestramento formativo specifico).
 - Applicazione del ciclo formativo – ciclo emergenziale.
 - Preparazione (pre-allerta – allerta – riunioni del personale).
 - Mobilitazione verso le aree scenario.
 - Operazioni di ricerca e soccorso.
 - Debriefing finale attività e redazione report derivante.



5.

MEDICO

VETERINARIO



5.

MEDICO VETERINARIO

11. Medico veterinario

- 11.1. Le commissioni nominate, per ogni percorso formativo devono avvalersi della professionalità di un medico veterinario CRI o esterno che sia in regola con le abilitazioni previste dell'Ordine Professionale.
- 11.2. Tale figura ha il compito di monitorare i documenti e lo stato di salute dei cani nelle seguenti fasi:
 - A inizio corso (skill test di ingresso, corsi, esercitazioni, addestramenti di livello superiore che coinvolgono più unità cinofile);
 - A fine corso (prove di esame);
- 11.3. La commissione, provvederà a contattare il singolo professionista concordando le date utili.



6.

MATERIALI



6. MATERIALI

12. Elenco dei materiali utili per lo svolgimento dell'attività

12.1. Set cane da soccorso:

- Collare a sgancio rapido di tela (collare a catena a maglia larga per elisoccorso)
- Guinzaglio della lunghezza di 1.5 m.
- Ciotole fisse e pieghevoli e set per rifornimento idrico
- Set per primo soccorso veterinario portatile
- Pettorina identificativa "Unità cinofila CRI"
- Imbrago per calata o recupero uomo/cane
- Imbrago "spallabile" per trasporto del cane
- Cordino e fettuccia con moschettoni (per eventuale trasporto su elicottero + museruola non sfilabile)
- Box (Kennel singola) per trasporto in auto o elicottero con apertura frontale (tipo Atlas 50, 60,70 in funzione della dimensione del cane).

12.2. Set conduttore:

- Scarponi DPI III Cat. come da capitolato CRI (macerie)
- Scarponcino da montagna con protezione alta caviglia (superficie)
- Casco da lavoro da capitolato CRI (per operazioni GSAR e USAR)
- Guanti da lavoro EN388 (per operazioni GSAR e USAR)
- Guanti in nitrile monouso
- Sacca per primo soccorso sanitario
- Gps cartografici e cavi per upload dati + doppia pila + memory card
- Apparato radio CRI
- Bussola + altimetro
- Luce frontale per casco
- Luce portatile led
- Batterie di scorta per tutti gli apparati
- Ghettoni



6. MATERIALI

- Scarponi non DPI per la ricerca in superficie
- Giubbotto softshell e passamontagna
- Zaino da intervento con aperture frontali (modello trekking) + copri zaino
- Fumogeni da segnalazione
- Borraccia + moschettone
- Fune statica da 20 mt + 5 moschettoni (paralleli e pera)
- Fettucce da 80, 60 cm.
- Imbrago da lavoro componibile e a norma
- Mantellina e Copertina termica
- Mascherine FFP2
- Occhiali protettivi
- Roncola, coltello
- Doppie vestizioni per cambi
- Contenitori stagni
- Fischiello.
- Bastoncini da trekking

12.3. **Set squadra:** il numero delle strumentazioni è in funzione del numero di appartenenti alla Squadra.

- Sacca per primo soccorso sanitario

12.4. In caso di perdita dei requisiti di operatività da parte del personale i materiali regionali assegnati vanno ritirati e catalogati dal Referente Tecnico Regionale UC.



7.

DISPOSIZIONI



7. DISPOSIZIONI

13. Disposizioni transitorie e finali

- 13.1. Qualsiasi disposizione in contrasto con il presente Regolamento è abrogata.
- 13.2. Per quanto non specificatamente menzionato nel presente Regolamento si fa riferimento al Regolamento Generale dei Soccorsi Speciali ed alle schede corsi e operatività presenti nel catalogo formativo presente su GAIA.
- 13.3. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento il contratto di accordo per l'utilizzo del cane per unità cinofila, identificato come "allegato A "non sarà più oggetto del rilascio di un numero di brevetto, inserito all'interno dell'albo Soccorsi Speciali". Tale contratto rimarrà valido e verrà registrato e depositato presso il Centro Nazionale di Formazione Emergenza.
- 13.4. Dal conseguimento del brevetto di UUCG il cane usufruisce della copertura assicurativa RC dell'associazione.
- 13.5. Gli operatori in precedenza brevettati per singola specializzazione Maceria o Superficie dovranno, entro il 31 dicembre 2021 integrarlo del titolo mancante, previa partecipazione al primo corso disponibile.
- 13.6. Gli operatori in precedenza brevettati per le seguenti specializzazioni:
 - Figurante Cinofilo
 - Figurante/Logista Cinofilo
 - Logista Cinofilo
 - Conduttore Cinofilo
 - Operatore Cinofilodovranno, entro il 31 dicembre 2021.....
- 13.7. Una volta istituita la Commissione Tecnica Nazionale UC, si provvederà alla definizione e revisione dei:
 - Capitolati tecnici dei materiali e dei mezzi;
 - Protocolli operativi;
 - Schede tecniche per il Catalogo dei corsi di formazione per Volontari e Dipendenti della Croce Rossa Italiana.
- 13.8. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento entrano in vigore alla data della sua approvazione.



TAVOLA DELLE REVISIONI

<i>N.</i>	<i>Data della delibera del Consiglio Direttivo Nazionale</i>	
0	11 maggio 2019	<i>Approvazione</i>
1	29 maggio 2021	<i>Prima revisione</i>
2	=====	<i>Seconda revisione</i>
3	=====	<i>Terza revisione</i>
4	=====	<i>Quarta revisione</i>
5	=====	<i>Quinta revisione</i>